

TI_GERICHTE 52.2003.311 vom 17. Oktober 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-10-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2003.311

FR: TI_GERICHTE 52.2003.311 du 17 octobre 2003

IT: TI_GERICHTE 52.2003.311 del 17 ottobre 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 17.10.2003 52.2003.311 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 17.10.2003 52.2003.311 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 17.10.2003 52.2003.311

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.2003.311 Lugano 17 ottobre 2003 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Matteo Cassina, Ivano Ranzanici, quest'ultimo in sostituzione del giudice Stefano Bernasconi, astenuto; segretaria: Sonia Giamboni, vicecancelliera statuendo sul ricorso 22 settembre 2003 di _____ patrocinato da: avv. _____ Contro La decisione 2 settembre 2003 del Consiglio di Stato (n. 3745) che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 28 maggio 2003 con cui il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre per la durata di sei mesi; vista la risposta 30 settembre 2003 del Consiglio di Stato; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A. Il 10 agosto 1977 _____ ha ottenuto la licenza di condurre per i veicoli di categoria B. Da allora egli è stato sanzionato a più riprese con provvedimenti amministrativi, segnatamente: 31 dicembre 1982: ammonimento, per aver circolato a 95 km/h (limite 60 Km/h); 11 agosto 1995: ammonimento, per aver circolato a 119/113 km/h (limite 80 Km/h); 28 ottobre 1999: revoca della licenza di condurre della durata di un mese e 15 giorni, per aver omesso di mantenere la distanza da un veicolo antistante e aver effettuato un sorpasso, invadendo la corsia di contromano malgrado ci fossero numerosi veicoli provocando seri pericoli; il periodo di revoca è stato scontato dal 15 febbraio al 29 marzo 2000; 29 marzo 2000: revoca della licenza di condurre della durata di sette mesi e mezzo, per aver circolato malgrado la revoca; il periodo di revoca è stato scontato dal 16 febbraio al 27 luglio 2001, in seguito alla conferma del provvedimento da parte di questo Tribunale. B. L'8 dicembre 2002 _____ ha circolato in territorio autostradale di _____ alla guida dell'autovettura targata _____, ad una velocità – accertata per il tramite di un veicolo inseguitore di polizia munito di apposite apparecchiature omologate allo scopo – di 160 Km/h (già dedotto il margine di tolleranza), laddove vige il limite di 120 Km/h. C. a) A seguito della suddetta infrazione, previa notifica del rapporto di contravvenzione, rimasto incontestato, con decisione 14 febbraio 2003, cresciuta in giudicato, la Sezione della circolazione ha inflitto a _____ una multa di fr. 540.-, oltre ad una tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 20.-. b) La stessa autorità, preso atto dei precedenti dell'interessato e della gravità dell'infrazione commessa, ha inoltre disposto la revoca della licenza di condurre a scopo di

ammonimento per la durata di sei mesi, dal 30 giugno al 29 dicembre 2003, autorizzando comunque in tale periodo la guida di ciclomotori. D. Con giudizio 2 settembre 2003 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa presentata da _____ e ha confermato il provvedimento di revoca. Rilevato che l'autorità amministrativa è di principio vincolata all'accertamento dei fatti compiuti in sede penale, il Governo ha ritenuto giustificata la misura, non dando alcun seguito alla richiesta dell'insorgente di verifica delle apparecchiature del veicolo inseguitore. La domanda dello stesso di limitare il periodo di revoca al tempo libero è stata inoltre respinta, in quanto in contrasto con il fine educativo e preventivo della misura. E. Contro il predetto giudizio governativo, _____ insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone in via principale l'annullamento. Il ricorrente ribadisce anzitutto la richiesta di verifica che le apparecchiature di cui era fornito il veicolo inseguitore erano idonee allo scopo impiegato e omologate. A mente dello stesso ricorrente, il decreto di multa cresciuto in giudicato sarebbe inoltre viziato per incompetenza dell'autorità che lo ha emesso e pertanto nullo o annullabile. In effetti, in presenza di un eccesso di velocità superiore ai 30 km/h il procedimento penale non sarebbe più di competenza della Sezione della circolazione, bensì del Ministero Pubblico. Il ricorrente chiede dunque a questo Tribunale di accertare la nullità del decreto di multa, rispettivamente di annullarlo e di sospendere il procedimento amministrativo di revoca in attesa delle risultanze del procedimento penale. In via subordinata, l'insorgente contesta la proporzionalità della misura, invocando la necessità della licenza di condurre per l'attività lavorativa, in quanto titolare di una carrozzeria a _____ e chiede che la revoca sia limitata agli orari non lavorativi e che sia ridotta a 2 mesi. F. All'accoglimento dell'impugnativa si è opposto il Consiglio di Stato, che si è riconfermato nelle conclusioni contenute nel giudizio impugnato. Considerato, in diritto 1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire contro le decisioni amministrative del Consiglio di Stato in materia di circolazione stradale discende dall'art. 10 LALCStr. Il gravame, tempestivo (art. 46 PAmM) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmM), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1 PAmM). 2. Il provvedimento che dispone della revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento riveste il carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26, consid. 3b). In virtù di tale norma, sia in ambito penale che nell'ambito dei procedimenti amministrativi aventi carattere penale, l'autorità giudicante deve potere giudicare con pieno potere cognitivo. Anche la commisurazione della pena e della sanzione soggiace a libero esame (R. Herzog, Art. 6 EMRK und kantonale Verwaltungsrechtspflege, pag. 371; A. Kley-Struller, Die Anwendung der Garantien des Art. 6 EMRK auf Verfahren betreffend den Führerausweiszug; pag. 111 in: R. Schaffhauser, Aktuelle Fragen des Straf- und Administrativmassnahmerechts im Strassenverkehr). Il Tribunale cantonale amministrativo statuisce pertanto sul ricorso in esame con pieno potere di cognizione, identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmM), con facoltà quindi di rivedere anche la commisurazione della sanzione. I limiti posti dall'art. 61 PAmM in relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano applicazione siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (STA 20.11.2000 in re M., STA 26.9.1996 in re C., STA 21.10.1996 in re T.). 3. 3.1. Secondo costante giurisprudenza, l'autorità amministrativa competente a ordinare la revoca della licenza di condurre non può scostarsi, salvo eccezioni, dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato. In particolare, l'autorità amministrativa deve attenersi ai fatti accertati nel

giudizio penale qualora quest'ultimo sia stato pronunciato secondo la procedura ordinaria, salvo che sussistano indizi tali da far ritenere inesatto l'accertamento compiuto, nel cui caso essa può assumere le prove ritenute necessarie (DTF 123 II 63, consid. 2a; 119 Ib 158 consid. 3). Il Tribunale federale ha altresì recentemente ribadito che tale principio vale pure ove il giudizio penale sia stato emanato in un procedimento sommario, qualora l'interessato sapeva, o vista la gravità dell'infrazione rimproveratagli doveva prevedere, che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo a una procedura di revoca della licenza e ciò nonostante non ha fatto valere i diritti garantiti alla difesa nell'ambito del procedimento penale, o vi ha rinunciato. In simili circostanze quest'ultimo non può più attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali mezzi di prova, dato che era tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura (DTF del 22 gennaio 2003, inc. n. 6A.82/2002, consid. 2.1; DTF 121 II 214, consid. 3a).

3.2. Il ricorrente sostiene che il principio menzionato nella citata giurisprudenza non sia assoluto e pertanto non debba necessariamente venir applicato nel caso in esame. Ha così chiesto, anche in questa sede, l'assunzione di una perizia sull'idoneità degli strumenti posti sul veicolo inseguitore della polizia e sull'attendibilità e precisione della velocità riscontrata e ha richiamato la documentazione e i certificati di omologazione relativi agli strumenti di misurazione della velocità. La sua censura dev'essere disattesa così come le richieste di prove. In primo luogo, visti i precedenti che hanno contraddistinto il comportamento alla guida dell'insorgente, lo stesso non poteva ragionevolmente ignorare il fatto che nei suoi confronti si sarebbe aperto un procedimento amministrativo di revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento. D'altra parte, il fatto che il ricorrente abbia ricevuto una multa dalla Sezione della circolazione, anziché un decreto d'accusa come tre anni prima, non può aver indotto lo stesso a credere che fosse in presenza di una semplice contravvenzione, non accompagnata dalla misura amministrativa della revoca. Anche qualora si volesse ammettere l'inapplicabilità del principio giurisprudenziale citato, non sussisterebbero comunque indizi concreti tali da far ritenere inesatto l'accertamento compiuto in sede penale. La semplice considerazione del ricorrente secondo cui il veicolo inseguitore fosse provvisto di un semplice tachimetro e non di un apparecchio particolarmente adatto alla misurazione della velocità dei veicoli non trova qui riscontro alcuno. Dagli atti emerge, al contrario, l'attendibilità della misurazione, effettuata con un apparecchio Multagraph T21-4.1B NR.257, dalla quale si evince il dettaglio della velocità ogni 100 m all'incirca, per una distanza di 1284 m, una velocità media di 178 km/h ed una velocità di punta di 181 km/h.

4. A questo proposito va detto che l'argomento sollevato dal ricorrente, secondo cui il decreto di multa emanato dalla Sezione della circolazione sarebbe nullo o annullabile dev'essere respinto. La nullità è data, di regola, soltanto nei casi di chiara incompetenza dell'autorità decidente (Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, 2. ed., n. 836), ciò che non è assolutamente il caso nella fattispecie in esame. L'ordinamento delle competenze istituito dagli art. 6 e 7 LALCStr attribuisce in effetti sia alle autorità giudiziarie che a quelle amministrative il compito di perseguire le infrazioni alle regole della circolazione stradale, riservando alle prime le contravvenzioni gravi e i delitti in virtù della LCS e alle seconde i rimanenti casi. La Sezione della circolazione, cui spetta il compito di ripartire le pratiche tra le suddette autorità (art. 47 cpv. 2 RLALCStr), dispone di un certo margine di apprezzamento quando si tratta di stabilire se una contravvenzione alla LCS sia grave o meno, dipendendo una simile qualifica da un esame complessivo delle circostanze oggettive e soggettive dell'infrazione di cui trattasi. Nel caso concreto, ci si può

effettivamente chiedere se il ricorrente, vista l'infrazione commessa, non avrebbe dovuto essere perseguito sul piano penale dal Ministero pubblico. Il solo fatto di ammettere un dubbio in tal senso non permette però ancora di affermare che la multa inflittagli dalla Sezione della circolazione sia stata emanata da un'autorità manifestamente incompetente. D'altronde, se in disaccordo con questo modo di procedere, il ricorrente doveva tempestivamente adire il Pretore penale (art 7 LALCStr; 4 LContr.) per chiedergli di rinviare gli atti al Procuratore pubblico. Non avendolo fatto - onde evidentemente evitare di incorrere in una sanzione ben più grave di quella che gli era stata inflitta dalla Sezione della circolazione - egli ha accettato per atti concludenti la decisione della Sezione della circolazione. Non si può dunque non ravvisare una certa malafede nelle critiche che l'insorgente solleva in questa sede in merito ai presunti vizi di cui sarebbe stata affetta la procedura contravvenzionale avviata nei suoi confronti.

5. 5.1. La licenza di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme della circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi. Nei casi di lieve entità, può essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2 LCStr). La licenza di condurre va invece obbligatoriamente revocata se il conducente ha gravemente compromesso la sicurezza della circolazione (art. 16 cpv. 3 LCStr). La revoca della licenza a titolo d'ammonimento ha per scopo di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC). L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso. In particolare essa deve tenere conto della colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCStr; 33 cpv. 2 OAC). La durata del provvedimento non può essere inferiore a un mese se la licenza deve essere revocata a causa di un'infrazione che ha compromesso gravemente la sicurezza della circolazione stradale (cfr. art. 16 cpv. 3 lett. a; 17 cpv. 1 lett. c LCStr) e dev'essere di almeno sei mesi se la licenza va revocata a causa di un'infrazione commessa entro due anni dalla scadenza dell'ultima revoca (art. 17 cpv. 1 lett. c).

5.2. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, un superamento di 30 km/h della velocità massima consentita comporta la possibilità di revoca della licenza di condurre anche quando le condizioni della circolazione sono favorevoli e la reputazione del conducente buona (DTF 119 Ib 154 consid. 2a; 113 Ib 143 consid. 3c; 108 Ib 65 consid. 1). Qualora venga accertato un superamento superiore a 30 km/h del limite di velocità, le competenti autorità cantonali sono obbligate a revocare la licenza di condurre giusta l'art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr senza alcun riguardo alle concrete circostanze del caso (DTF 124 II 476 consid. 2; 119 Ib 145 consid. 2a; 118 IV 188 consid. 2b).

5.3. Nel caso in esame, il ricorrente ha superato di 40 km/h la velocità massima consentita. Egli ha dunque gravemente compromesso la sicurezza della circolazione e la sua licenza di condurre deve pertanto essere obbligatoriamente revocata. La colpa del ricorrente è indubbiamente grave, a maggior ragione se si considera che non è la prima volta che viene sanzionato per eccesso di velocità, avendo alle spalle già due ammonimenti per la medesima infrazione. Inoltre egli è recidivo ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 lett. c LCStr, avendo superato il limite di velocità a un anno e cinque mesi dalla scadenza della precedente revoca della patente.

6. 6.1. L'insorgente, titolare della carrozzeria _____ di _____, allega di avere una necessità professionale di disporre della licenza di condurre. L'Esecutivo cantonale, nel giudizio impugnato, ha addotto che la richiesta di limitare il periodo di revoca al tempo libero non poteva essere accolta in quanto in contrasto con il fine educativo e preventivo della misura. Tale considerazione non presta il fianco a critiche.

6.2. La giurisprudenza

riconosce la necessità professionale con estrema riserva e soltanto quando il mezzo meccanico costituisce, per così dire, il posto di lavoro per l'amministrato (DTF 122 II 24 ss e 123 II 574) o quando il fatto di non poter guidare gli comporterebbe perdite di guadagno consistenti e costi rilevanti (R. Schaufhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrecht, vol. III, p. 283 e ss., ad 2441 e ss.). Allorché si tratta di valutare se sussista un bisogno professionale di condurre veicoli a motore, deve essere rispettato il principio di proporzionalità. Occorre quindi tenere in considerazione in che misura il conducente è, rispetto ad altri utenti, maggiormente toccato dalla revoca della licenza a seguito delle sue necessità professionali. La questione se il bisogno professionale giustifichi una riduzione della durata minima deve essere esaminata nell'ambito di una valutazione globale di tutti gli elementi importanti per determinare la durata della misura. Spetta all'autorità cantonale stabilire se ed in quale misura al ricorrente è concretamente necessaria la licenza di condurre per l'espletamento della propria attività professionale (DTF 123 II 572 e ss., consid. 2c).

6.3. Nell'ambito dell'attività della carrozzeria, _____ si occupa del contatto con i clienti, dai quali si reca per ritirare o consegnare le automobili. I suoi collaboratori si occupano invece della corretta esecuzione dei lavori di carrozzeria. Inoltre, egli, in qualità di perito per conto di compagnie assicurative (_____, _____ e _____) si deve recare in varie località – con brevissimo preavviso – per visionare i veicoli accidentati e eseguire i relativi preventivi. La necessità della licenza di condurre per motivi professionali è tuttavia ben lungi dall'essere assoluta ai sensi della giurisprudenza invalsa in materia. In particolare, la situazione dell'insorgente non è certamente paragonabile a quella di chi perderebbe altrimenti la possibilità di conseguire l'intero reddito, o una parte essenziale dello stesso, come potrebbe essere ad esempio il caso di un autista professionale. E' ben vero che nella sua professione l'insorgente, come detto, è obbligato a spostarsi in luoghi diversi. Va tuttavia evidenziato che lo stesso ha comunque la possibilità di far capo per gli spostamenti all'utilizzo di mezzi pubblici o di un ciclomotore, nonché di ricorrere all'aiuto dei suoi collaboratori o di conoscenti, che possono accompagnarlo nei suoi spostamenti. In quanto esposto dall'insorgente, si possono quindi ravvisare unicamente gli inconvenienti, talvolta gravi, che suole comportare la revoca della licenza di condurre e che fanno parte della funzione anche afflittiva di questa misura, voluta dal legislatore come mezzo per dissuadere da ulteriori infrazioni alle norme della circolazione stradale. Tali inconvenienti, anche se ciò dovesse essere oneroso per l'interessato, possono comunque essere mitigati attraverso le soluzioni alternative appena illustrate. In particolare, le difficoltà che l'insorgente incontrerebbe non interferiscono sull'esercizio della professione del ricorrente più di quanto sia necessaria una corretta applicazione della misura (cfr. DTF del 22 gennaio 2003, inc. n. 6A.82/2002, consid. 5).

7. Così stando le cose, tenuto conto della gravità dell'infrazione, della colpa effettiva, del fatto che _____ non può invocare una necessità professionale di guidare veicoli a motore (art. 33 cpv. 2 OAC), nonché della circostanza che egli è recidivo ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 lett. c LCStr, il provvedimento di revoca pronunciato nei suoi confronti, di una durata corrispondente al minimo previsto dalla legge, appare del tutto conforme al diritto e alla prassi normalmente adottata dai tribunali svizzeri (R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, n. 2458). La revisione parziale della legge sulla circolazione stradale – che tra i suoi obiettivi annovera pure l'inasprimento delle punizioni nei confronti dei recidivi (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 31 marzo 1999, FF 1999 3837) – non è ancora entrata in vigore, ma può senz'altro essere d'aiuto nell'interpretazione del diritto attuale (STA del 4 luglio 2003 in re M.R., inc. n. 52.2003.60;

DTF 128 II 282, consid. 3.5). In quest'ottica, l'art. 16c cpv. 2 lett. n LCStr. prevede, per un infrazione come quella oggetto del presente gravame, una revoca del permesso di condurre per almeno 12 mesi, per cui sotto l'egida del diritto attuale ben si addice la misura nei confronti del ricorrente. 8. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso deve pertanto essere respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 6 CEDU; 16, 17 LCStr; 30, 33 OAC; 10 LALCStr; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 70 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa e le spese per complessivi fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente. 3. Contro questa decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 4. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.